

# **COMUNE DI GIOIA DEL COLLE**

Area Metropolitana di BARI

## **CONSIGLIO COMUNALE**

#### **DELIBERAZIONE**

### ORIGINALE

OGGETTO	Nr. Progr	r. <b>29</b>
IMU 2021. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.	Data	06/04/2021

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 06/04/2021 alle ore 15:00.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEI del mese di APRILE alle ore 15:10 convocata con le prescritte modalità, in remoto si è riunito il Consiglio Comunale.

## All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
MASTRANGELO GIOVANNI	S	MILANO MARIANNA	S	PAVONE FILOMENA	S
ETNA VITO	S	CAPANO DOMENICO	S	MILANO ROSARIO	N
COLAPINTO FILIPPO	S	BENAGIANO ANDREA	S	COLACICCO DONATO MASSIMO	s
SERRA PASQUA	S	FERRANTE OTTAVIO	S		
DONVITO FRANCESCO	S	PARADISO DONATO	S		
SPINELLI CATERINA ANTONIA	S	MARTUCCI FILIPPO DAVIDE	S		
CASAMASSIMA DOMENICO	S	LIUZZI MAURIZIO	S		
Т	otale F	Presenti: <b>16</b>	Tot	ali Assenti: 1	

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, LUIGI DI NATALE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO del Consiglio, VITO ETNA il quale, dichiarata la legalità della seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto

Al termine della relazione dell'Assessore dr. Giuseppe Gallo e degli interventi dei consiglieri, così come riportati nel verbale di seduta, il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione. Si specifica che la votazione comprende la dichiarazione di immediata eseguibilità.

Si ottiene il seguente risultato che viene proclamato dal medesimo Presidente:

Presenti 16

Assenti 1 (Milano Rosario)

Votanti 11

Astenuti 5 (Paradiso, Martucci, Liuzzi, Pavone, Colacicco)

Favorevoli 11

#### Ad esito di ciò

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Considerato** che con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 09/09/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6,0 per mille
Aliquota ordinaria	10,5 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Aliquota Fabbricati rurali strumentali	0,50 per mille
Aliquota Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille

#### **Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

#### Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020 (ad oggi non ancora adottato);
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Vista** la deliberazione G.C. n. 53 del 16/3/2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE, con la quale si propone l'approvazione delle seguenti aliquote per l'anno 2021:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6,0 per mille
Aliquota ordinaria	10,5 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Aliquota Fabbricati rurali strumentali	0,50 per mille
Aliquota Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento,

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione innanzi riportato e trascritto

#### DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6,0 per mille
Aliquota ordinaria	10,5 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Aliquota Fabbricati rurali strumentali	0,50 per mille
Aliquota Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille

- **B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
- C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- **D)** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

## **OGGETTO**

IMU 2021. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

	PARERI DI CUI ALL'ART.	49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :  FAVOREVOLE			
	Data 27/03/2021	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIONATIONI RAFFAELE LAFORENZA		
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la R	EGOLARITA' CONTABILE esprime parere :		
	Data 27/03/2021	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DOTT. RAFFAELE LAFORENZA		

Letto, approvato e sottoscritto.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

### IL SEGRETARIO GENERALE

Etna Vito

Di Natale Luigi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Fattispecie	Aliquota/detrazione
abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 1, comma 748, della L. 160-2019 - (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9);	6,0 per mille
aliquota ordinaria di cui all'art. 1, comma 754, della L. 160-2019 (escluse aree fabbricabili):	10,5 per mille
Aree fabbricabili	10,5 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 750, della L. 160-2019;	0,50 per mille
Aliquota Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di cui all'art. 1, comma 750, della L. 160-2019 - fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Terreni Agricoli di cui all'art. 1, comma 754, della L. 160-2019	0,76 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui all'art. 1, comma 753, della L. 160-2019	0,86 per mille
Detrazione per abitazione principale di cui di cui all'art. 1, comma 750, della L. 160-2019 (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,	€ 200,00